

**FONDO RISCHI DI CUI ALLA LINEA DI INTERVENTO 1.2 "INGEGNERIA FINANZIARIA",
 AZIONE 1.2.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 DELLA
 REGIONE VENETO CONCERNENTE L'IMPIEGO DELLE RESIDUALI RISORSE
 DERIVANTI DALL'ORIGINARIA LIQUIDAZIONE DEL FONDO AL CONFIDI**

Aggiornamento del 6 agosto 2025

DOTAZIONE FINANZIARIA RESIDUALE COMPLESSIVA ASSEGNATA AL CONFIDI	Euro 203.950,00 approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1243 del 2012 e destinati alla costituzione di apposito fondo rischi indispensabile dedicato esclusivamente alla concessione di garanzie. Si precisa che il portafoglio garanzie in essere a valere sulla medesima misura nel precedente collocamento della medesima, ai sensi della nuova convenzione sottoscritta dal Confidi con la Regione Veneto il 03/08/2022 viene regolato dalla normativa citata e quindi si supera la previgente regolamentazione del 2012. Le garanzie residue su detto portafoglio al 14 settembre 2022 erano pari ad € 22.673,91.
DURATA E RESTITUZIONE DEL FONDO RISCHI	L'attività di concessione di garanzie da parte del Confidi a valere sul Fondo rischi ha termine non oltre il 31 dicembre del nono anno successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 31/12/2031. Il Confidi restituisce alla Regione, con le modalità che saranno comunicate almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cui sopra: a) le risorse del Fondo rischi disponibili alla data di cui sopra, al netto delle perdite liquidate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal Confidi sulle garanzie liquidate; b) le risorse del Fondo rischi che risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite liquidate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal Confidi sulle garanzie liquidate, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di cui alla lettera a) e fino all'anno di completa definizione di tutte le posizioni garantite dal Fondo rischi; c) le risorse disponibili sono restituite dal Confidi alla Regione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le medesime risorse.
RAPPORTO DI GEARING	Il moltiplicatore stabilito dalla nuova Convenzione che regola la misura delle risorse assegnate è pari a 2 rispetto al volume dei finanziamenti da erogare: € 407.900,00.
DESTINAZIONE RISORSE PUBBLICHE	Contributo finalizzato alla costituzione di un fondo rischi diretto alla concessione di garanzie agevolate a favore di operazioni di credito attivate da MPMI venete socie.
REQUISITI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE	Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le MPMI, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (di seguito "Beneficiari"), in relazione a operazioni finanziarie, sia su capitale di debito che su capitale di rischio, consentite dalle norme vigenti e attinenti allo svolgimento della loro attività economica. Possono ottenere le garanzie i Beneficiari che, alla data di concessione della garanzia da parte del Confidi: - risultino essere attivi e iscritti al registro delle imprese; - abbiano sede operativa nel territorio della Regione; - non presentino le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; - siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di scioglimento o liquidazione; - non risultino in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994. Sono esclusi dall'ottenimento delle garanzie i Beneficiari che risultino: - destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; - in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; - rientrare nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
SETTORI MERCEOLOGICI AMMISSIBILI	Tutti i settori merceologici ammessi al Reg CE 2023/2831 con esclusione quindi dell'agricoltura e della pesca/piscicoltura
BANCHE OPERATIVE SULLA MISURA	Operatività aperta a tutte le banche convenzionate presenti sul territorio di riferimento.

FORME TECNICHE FINANZIAMENTI	Sono ammissibili alla misura finanziamenti a breve non dotati di piano di ammortamento con durata minima di 6 mesi e massima di 18 mesi - 1 giorno ed a medio-lungo termine rateali di durata superiore a 6 mesi ed inferiore a 120 mesi da rimborsare anche senza un piano di ammortamento, con rate in ogni caso aventi scadenza non superiore a 18 mesi - 1 giorno. I finanziamenti di cui sopra devono avere la caratteristica di essere nuovi, ovvero non ancora erogati ai Beneficiari: <i>alias</i> nuova finanza.
FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI	Investimenti da realizzare e/o liquidità correlata all'attività aziendale.
CARATTERISTICHE DELLE GARANZIE CONCESSE	Le garanzie rilasciate dal Confidi a valere sul Fondo rischi: a) sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore a 6 mesi, da rimborsare anche senza un piano di ammortamento, con rate di durata non superiore a 18 mesi - 1 giorno; b) sono concesse direttamente ai Beneficiari; c) riguardano specifiche operazioni finanziarie, aventi importo, durata complessiva ed eventuale preammortamento definiti; d) sono rilasciate in misura non superiore all'80 (ottanta) percento dell'importo della sottostante operazione finanziaria; e) sono rilasciate a fronte del pagamento, da parte dei Beneficiari, di un premio agevolato determinato dal Confidi con le modalità elencate al paragrafo "Premio agevolato di garanzia"; f) sono rilasciate su finanziamenti concessi ed erogati ai Beneficiari in data successiva alla data di sottoscrizione della Convenzione; g) sono rilasciate esclusivamente su nuovi finanziamenti, non ancora erogati ai Beneficiari; h) devono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia. Le garanzie a valere sul Fondo rischi possono essere rilasciate a favore di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rifinanziamento di passività finanziarie a medio-lungo termine a condizione che il finanziamento preveda l'erogazione di finanza aggiuntiva per almeno il 20% del debito residuo in essere. Si precisa che le garanzie di specie, oltre a scontare il presidio del Fondo Rischi regionale per la copertura delle prime perdite al 100%, prevedono sempre l'acquisizione della riassicurazione della controgaranzia a valere sul FdG ex l. 662/1996.
FORMA TECNICA E PERCENTUALE DI GARANZIA	Garanzia consortile escutibile a prima richiesta - Garanzia Diretta - per una percentuale massima pari all'80% del finanziamento concesso.
TEMPISTICA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	La Convenzione non prevede una tempistica specifica, ma, essendo le garanzie assistite dalla controgaranzia del FDG, gli investimenti devono essere realizzati nella Regione Veneto devono essere posti in essere entro 18 mesi dall'erogazione dei connessi finanziamenti .
CODICE CUP PER INVESTIMENTI	Ai sensi della Circolare n. 1/2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Confidi, sui fondi pubblici in sua diretta gestione, applica il seguente iter di processo sulla concessione di agevolazioni pubbliche dirette a sostenere investimenti ancora da realizzare: - o Fase di istruttoria: il Confidi deve raccogliere i preventivi o le fatture non quietanzate dove non è necessario apporre il codice CUP. Il Cup dovrà comunque risultare presente sul contratto di finanziamento, sul certificato di concessione della garanzia o sulle lettere di assegnazione delle agevolazioni pubbliche. - o Fase rendicontativa: il Confidi, a mezzo richiesta via PEC inviata all'impresa interessata, di seguito raccoglie tutte le contabili bancarie correlate alle fatture pagate sul piano di investimenti a mezzo bonifico, le quali dovranno essere menzionate all'interno della DSAN CUP (Allegato 1) dove viene altresì anche richiamato il codice CUP associato alla pratica di specie. Si precisa poi quanto segue: - sulle fatture elettroniche (elettroniche o in pdf) emesse prima della concessione dell'agevolazione pubblica da parte del Confidi ma ricomprese nello specifico piano di investimento è necessario poi acquisire la DSAN CUP citata, con allegate le fatture pagate con annesse contabili bancarie che lo comprovino; - sulle fatture elettroniche (elettroniche o in pdf) emesse dopo la concessione dell'agevolazione pubblica da parte del Confidi è necessario acquisire la DSAN CUP citata, con allegate le fatture pagate con annesse contabili bancarie che lo comprovino;

- nel caso in cui: 1) un'impresa abbia presentato domande di contributo su più bandi per finanziare la stessa spesa o la stessa linea d'intervento, e 2) il progetto di investimento sia finanziato con risorse su bandi diversi, assegnate al beneficiario in momenti successivi e 3) al momento della attribuzione del CUP relativo alla prima concessione in ordine temporale, l'impresa non disponga dei CUP riferiti a bandi per i quali non è stata ancora effettuata la concessione, l'impresa beneficiaria comunica al fornitore il CUP relativo alla prima concessione ottenuta al fine dell'inserimento dello stesso nella fattura e provvede ad inserire i CUP successivi all'interno delle quietanze di pagamento (se possibile temporalmente), oppure, a conclusione della complessiva operazione, si deve acquisire la DSAN CUP citata. In questo caso la DSAN CUP dovrà anche attestare quali sono i Bandi che hanno concorso al finanziamento del piano di investimenti, in quale misura (%) e i relativi codici CUP, con allegate le fatture pagate con annesse contabili bancarie che lo comprovino;
- in caso di fatture emesse da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, il CUP deve essere apposto in maniera indelebile sul giustificativo e inserito nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b): il tutto se il processo è applicabile al caso di specie e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.

Si precisa che la delibera CIPE n. 63/2020 ha individuato gli stati che può assumere un CUP e quindi la loro gestione. Si distinguono tra:

- **CUP attivo:** è il CUP di un progetto in fase di programmazione/attuazione da appunto richiedere al momento della concessione dell'agevolazione.
- **CUP chiuso:** il CUP deve essere chiuso quando il progetto è completato dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi sono stati eseguiti ed è completato anche l'iter procedurale.
- **CUP cancellato:** un CUP viene cancellato quando per errore materiale si è provveduto a generare due o più CUP per lo stesso intervento.
- **CUP revocato:** il CUP viene revocato quando il soggetto titolare dell'intervento, prima della sua chiusura, decide di non voler più realizzare il corrispondente intervento. È, ad esempio, necessario revocare il CUP di un progetto che l'amministrazione titolare decide di non realizzare al fine di far confluire le risorse ad esso assegnate per la realizzazione di uno o più altri progetti, essendo intervenute modifiche sostanziali agli elementi caratterizzanti la decisione amministrativa all'origine della sua realizzazione, ovvero se cambia l'oggetto della stessa, in termini di natura del progetto, finalità, perimetro delle attività previste.

Si rinvia infine al seguente link [Microsoft Word - Manuale utente Generatore_16_06_2017](#) per approfondire sul Manuale del Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) il processo istruttorio relativo all'attività di specie.

**CONTROLLI
ANTIMAFIA SULLE
AGEVOLAZIONI
CONCESSE DAL
CONFIDI ALLE
IMPRESSE**

In premessa si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, 83, commi 1 e 2, e 91, comma 1, lettera b) del **Codice antimafia, D. lgs. 159/2011**, è necessario **procedere alla richiesta di informazione antimafia** per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni sui finanziamenti sotto qualsivoglia forma tecnica o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali di **valore superiore ad € 150.000**.

In questo contesto nel caso degli interventi effettuati da Italia Com-Fidi S.c. a r.l. siano effettuati **sotto forma di credito diretto o di contributo in conto interessi/conto capitale**, laddove il valore nominale del finanziamento per cassa o dell'agevolazione concessa **a valere su un fondo pubblico** in sua diretta gestione **superi l'importo nominale di euro 150.000,00**, il Confidi **procede alla richiesta dell'informazione antimafia** di cui al citato articolo 91.

Per le **operazioni di garanzia presidiati da fondi pubblici** in sua diretta gestione il Confidi procede alle verifiche antimafia in relazione ad operazioni che prevedono importi accantonati superiori ad euro 150.000,00: si precisa che detti importi sono in ogni caso determinati sulla base delle sue politiche di accantonamento.

In questo contesto Italia Com-Fidi S.c. a r.l., ai sensi della rappresentazione citata, **procede ai "controlli antimafia" se l'importo della garanzia che rilascia all'impresa supera le seguenti soglie:**

	Rating IC	Pd Ingresso	Durata in mesi					
			Fino a 24	da 25 a 36	da 37 a 48	da 49 a 60	da 61 a 84	da 85 a 120
	1	0,66%	36.053.739	18.606.620	14.096.864	11.361.685	8.208.719	5.825.398
	2	1,55%	15.371.749	7.933.055	6.010.291	4.844.129	3.499.842	2.483.697
	3	2,83%	8.402.354	4.336.289	3.285.286	2.647.850	1.913.049	1.357.614
	4	4,33%	5.492.952	2.834.804	2.147.722	1.731.005	1.250.636	887.526
	5	7,27%	3.272.204	1.688.720	1.279.418	1.031.176	745.016	528.708
	6	11,17%	2.129.920	1.099.210	832.790	671.206	484.940	344.143
ISTRUTTORIA IN DEROGA	È prevista l'acquisizione del Modello Deroga soltanto nel caso in cui il finanziamento richiesto preveda delle deroghe rispetto ai Regolamenti del Confidi, tempo per tempo vigenti.							
PREMIO AGEVOLATO DI GARANZIA	L'agevolazione connessa al rilascio della garanzia è rappresentata dalla differenza tra: a) il premio teorico di mercato di una garanzia analoga a quella rilasciata a valere sul Fondo rischi, determinato applicando il metodo nazionale di calcolo e b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario al confidi. Il premio agevolato di garanzia, di cui alla lettera b), è determinato dal Confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione che detta i criteri e le modalità di gestione delle risorse, ovvero entro il 03.12.2022 i premi agevolati di garanzia, distinti per ciascuna tipologia di operazione garantita, devono essere pubblicati nel sito internet del Confidi .							
NORMATIVA COMUNITARIA E REGIONALE	Gli aiuti sono concessi a norma del nuovo Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni. L'elemento di aiuto è determinato con le modalità definite dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (Aiuto di Stato n. 182/2010), notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 2010.							
AIUTI DI STATO E DIZIONE SUL CERTIFICATO DI GARANZIA	Nel certificato di garanzia deve essere invece indicato l'ESL relativo al contributo a Fondo Rischi , da calcolarsi come indicato nel rispettivo paragrafo "Premio agevolato di garanzia" e la seguente dizione: <i>"La presente garanzia è copresidiata nelle prime perdite dal Fondo Rischi di cui all'azione 1.2.1 del POR FESR 2007-2013 della Regione Veneto, così come poi emendato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.898 del 26 luglio 2022"</i> .							
CODICE A SISTEMA	Il codice di riferimento è Cod.: FS POR FESR 2007-13 AZIONE 1.2.1. – Veneto .							
REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA)	La Regione provvede alla registrazione dell'aiuto nel Registro aiuti in qualità di "Amministratore responsabile". A sua volta, il Confidi, quale "Ufficio gestore", iscrive, secondo le proprie modalità di funzionamento, nel Registro aiuti l'intensità: • Codice CAR: 23694; • Codice Bando: 75630. Ai sensi della normativa vigente inerente il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) , si evidenzia che, antecedentemente alla delibera di concessione della garanzia, il Confidi deve obbligatoriamente procedere al caricamento della posizione sull'RNA ed attendere il relativo codice identificativo (COR), che deve essere indicato nella delibera di concessione garanzia del Confidi, costituendo condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione. In caso di variazioni che successivamente insistano sul singolo finanziamento deliberato, si ricorda di procedere a scaricare dall'RNA i connessi codici (COVAR).							
COMMISSIONI DI GARANZIA E LIMITI DI IMPORTO	OLTRE ALLE AGEVOLATE COMMISSIONI DI GARANZIA, PREMIO AGEVOLATO DI GARANZIA CHE COMPRENDE SOLO LA QUOTA A GESTIONE OLTRE LA QUOTA ISTRUTTORIA, ILLUSTRATE NELL'ALLEGATO 1 ALLA PRESENTE SCHEDA, IL CONFIDI APPLICA LE QUOTE SOCIALI DI SEGUITO EVIDENZIATE: • AI SENSI DELL'ART. 13 L. 326/2003 QUOTE SOCIALI: 250 € PER LE IMPRESE NON SOCIE DEL CONFIDI OLTRE • AD UN DIRITTO DI SEGRETERIA PARI A: 100,00 € PER I FINANZIAMENTI DI IMPORTO FINO A 50.000 E 200,00 € PER I FINANZIAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 50.000 €.							
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI IN BONIS	Il Confidi, per le garanzie che prevedono un importo accantonato superiore a euro 150.000,00 (centocinquantomila/00), procede alle verifiche di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia). Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo citato, le risorse in gestione al Confidi sono restituite alla Regione fatte salve, fino al							

	momento dello svincolo, le somme già accantonate per garanzie concesse. Inoltre, Nella concessione delle garanzie a valere sul Fondo rischi il Confidi deve applicare i principi generali previsti dall'articolo 1, comma 1 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La specifica normativa della misura non contiene altre specifiche regolamentazioni per la gestione delle posizioni in bonis a valere sulla misura. In questo contesto si rinvia dunque ai vigenti Regolamenti e/o Disposizioni Operative, tempo per tempo vigenti, del Confidi.
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DETERIORATI	In caso di escussione della garanzia da parte dei soggetti finanziatori a valere sul Fondo rischi, il Confidi deve usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti dei Beneficiari inadempienti, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo rischi. Le somme incassate dal Confidi a seguito del fruttuoso esperimento delle azioni di recupero vanno a incremento del Fondo rischi per la quota parte di sofferenza pagata attingendo allo stesso Fondo rischi, al netto delle spese legali sostenute, la cui detrazione è ammessa entro il limite della quota capitale recuperata. Le spese legali sostenute per il recupero, anche stragiudiziale, delle escussioni non necessitano di una specifica autorizzazione da parte della Regione. Le stesse possono essere incamerate dal Confidi nel momento in cui i recuperi delle escussioni affluiscono sui conti correnti. Infine, le disposizioni sopra richiamate si applicano anche alle escussioni delle garanzie rilasciate dal Confidi a valere sulle risorse di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 2012 e classificate a sofferenza alla data di sottoscrizione della presente convenzione. La normativa della misura non contiene altre specifiche regolamentazioni per la gestione delle posizioni in bonis a valere sulla misura. In questo contesto si rinvia dunque ai vigenti Regolamenti e/o Disposizioni Operative, tempo per tempo vigenti, del Confidi.
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL FONDO	Le risorse residuali e i relativi interessi non possono essere destinati alla copertura dei costi amministrativi che devono essere quantificati secondo quanto previsto al punto 2.10, par. 38 della Decisione della Commissione n. 4505 del 6 luglio 2010. Infatti, sono qualificati come costi amministrativi quelli necessari all'analisi del merito creditizio da parte del Confidi. Le risorse del Fondo rischi possono essere investite in titoli di Stato italiani e gli interessi maturati sui titoli di Stato italiani – al netto delle ritenute fiscali – vanno esclusivamente ad alimentare il Fondo rischi. Restano a carico del Confidi eventuali perdite sui titoli. Gli interessi attivi che maturano sulle somme giacenti, al netto delle ritenute fiscali, vanno ad incremento del Fondo rischi. Inoltre, Il Confidi tiene una contabilità separata delle risorse residuanti e ha l'obbligo di evidenziarne la destinazione nella nota integrativa ai bilanci di esercizio. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra per due esercizi contabili consecutivi, le risorse in gestione al Confidi sono restituite alla Regione fatte salve, fino al momento dello svincolo, le somme già accantonate per garanzie concesse.
MONITORAGGIO DEL FONDO	Il Confidi trasmette annualmente alla Regione, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno, per il periodo di durata del Fondo rischi e fino alla completa definizione di tutte le posizioni garantite dal Fondo rischi, la relazione di monitoraggio contenente i seguenti dati riferiti all'esercizio scaduto: - la situazione contabile del Fondo rischi alla data di chiusura dell'esercizio, con specificazione delle sofferenze in essere, delle escussioni subite in tale esercizio, delle somme recuperate e degli interessi maturati; - l'elenco delle garanzie concesse nell'esercizio di riferimento a valere sul Fondo rischi, con indicazione per ciascuna concessione della denominazione e del codice fiscale del Beneficiario nell'interesse del quale è stata concessa la garanzia, della denominazione dell'istituto finanziatore garantito, nonché dell'importo della garanzia concessa, del finanziamento garantito e dell'aiuto attribuito ai sensi del regolamento "<i>de minimis</i>"; - l'elenco delle garanzie rilasciate a valere sul Fondo rischi oggetto di escussione, con indicazione dell'importo delle eventuali perdite liquidate e della denominazione e del codice fiscale del Beneficiario nell'interesse del quale è stata concessa la garanzia e dell'istituto finanziatore garantito; - l'importo delle garanzie in essere alla data di chiusura dell'esercizio. La Regione può, in qualsiasi momento, richiedere al Confidi informazioni aggiuntive sulla gestione del Fondo rischi ed effettuare controlli e ispezioni presso il medesimo al fine di verificare il corretto impiego delle risorse pubbliche in gestione al Confidi
ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONFIDI	Nell'attività di gestione del Fondo rischi il Confidi è tenuto all'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

REVOCA DELLA GESTIONE DELLE RISORSE	Le risorse possono essere altresì revocate nei seguenti casi: a) il Confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività; b) il Confidi sia cancellato dagli albi ed elenchi pertinenti allo svolgimento dell'attività in conformità al TUB; c) il Confidi proceda a una scissione; d) non rispetti il valore del moltiplicatore previsto dalla misura; e) non consenta lo svolgimento delle attività di controllo da parte della Regione; f) non adempia all'obbligo di trasmissione della relazione di monitoraggio; g) non adempia agli obblighi connessi alla gestione del Fondo rischi previsti dalla Convenzione ovvero contravvenga a specifiche disposizioni di legge applicabili alla gestione del Fondo rischi. Nel caso di revoca, il Confidi è tenuto alla restituzione delle risorse fatte salve, fino al momento dello svincolo, le somme già accantonate per garanzie concesse. Qualora, anche in esito all'attività di ispezione, emerga che il Confidi abbia rilasciato garanzie a valere sul Fondo rischi con modalità non conformi alla Convenzione, il Confidi deve provvedere a disimpegnare dal Fondo rischi l'importo degli accantonamenti operati a fronte delle garanzie non conformi, fatto salvo quanto previsto di seguito previsto: qualora il Confidi, in relazione ad eventuali garanzie non conformi, abbia già provveduto alla liquidazione della perdita a valere sul Fondo rischi, deve provvedere a reintegrare, entro 30 giorni dalla data della contestazione della Regione, il Fondo rischi per un importo pari alle perdite liquidate in relazione alle predette garanzie. Infine, i crediti derivanti dall'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al presente articolo sono assistiti dal privilegio dall'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
ALLEGATI	• Allegato 1) DSAN CUP. • Allegato 2) Commissioni agevolate di garanzia. • Ai sensi del Regolamento n. 17 del Confidi, integrato con deliberazione del CdA il 24 aprile 2025, cui si rinvia, eventuale acquisizione delle DSAN previste da detta normativa interna e acquisizione della successiva e specifica certificazione dalla Banca Dati Nazionale Antimafia.
NOTA BENE	Per tutto quanto non evidenziato nella presente scheda di sintesi, si rinvia alla specifica normativa di settore, tempo per tempo vigente, al testo della Convenzione sottoscritta tra Regione Veneto e Italia Com-Fidi S.c.a.r.l. e riferita al fondo rischi di cui all'azione 1.2.1. del POR FESR 2007-13, così come emendato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 898 del 2 luglio 2022 e correlata convenzione <i>inter-partes</i> vigente.